

**COMUNE DI ALTISSIMO, COMUNE DI ARZIGNANO, COMUNE DI BRENDOLA,  
COMUNE DI BROGLIANO, COMUNE DI CASTELGOMBERTO, COMUNE DI  
CHIAMPO, COMUNE DI CORNEO VICENTINO, COMUNE DI CREAZZO, COMUNE  
DI CRESPADORO, COMUNE DI GAMBELLARA, COMUNE DI MONTEBELLO  
VICENTINO, COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE, COMUNE DI MONTEVIALE  
COMUNE DI MONTORSO, COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO, COMUNE DI  
RECOARO TERME, COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO, COMUNE DI SOVIZZO,  
COMUNE DI TRISSINO, COMUNE DI VALDAGNO, COMUNE DI ZERMEGHEDO.  
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, E  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

*CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000*

L’anno.....il giorno.....del mese di .....in .....presso la sede comunale di  
Trissino , fra i signori:

.....in rappresentanza del Comune di Altissimo  
.....in rappresentanza del Comune di Arzignano  
.....in rappresentanza del Comune di Brendola  
.....in rappresentanza del Comune di Brogliano  
.....in rappresentanza del Comune di Castelgomberto  
.....in rappresentanza del Comune di Chiampo  
.....in rappresentanza del Comune di Cornedo Vicentino  
.....in rappresentanza del Comune di Creazzo  
.....in rappresentanza del Comune di Crespadoro  
.....in rappresentanza del Comune di Gambellara  
.....in rappresentanza del Comune di Montebello Vicentino  
.....in rappresentanza del Comune di Montecchio Maggiore  
.....in rappresentanza del Comune di Monteviale  
.....in rappresentanza del Comune di Montorso  
.....in rappresentanza del Comune di Nogarole Vicentino  
.....in rappresentanza del Comune di Recoaro Terme  
.....in rappresentanza del Comune di San Pietro Mussolino  
.....in rappresentanza del Comune di Sovizzo  
.....in rappresentanza del Comune di Trissino  
.....in rappresentanza del Comune di Valdagno  
.....in rappresentanza del Comune di Zermeghedo

**PREMESSO**

- che i Comuni sopra elencati gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e prestazioni accessorie mediante affidamento a terzi ed in prevalenza mediante affidamento in house alla Società Agno Chiampo Ambiente;
- che nei Comuni di Brendola, Creazzo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Sovizzo, Nogarole Vicentino, Trissino e Zermeghedo l’affidamento del servizio è in scadenza al 31.12. 2011;
- che nel Comune di Valdagno l’affidamento del servizio è in scadenza al 31.10. 2013;
- che nel Comune di Chiampo l’affidamento del servizio è in scadenza il 31.12.2011;
- che nel Comune di Arzignano l’affidamento cessa alla data del 31 marzo 2012 in applicazione dell’art. 4 comma 32 lett. a) del decreto legge 138/2011 così come convertito in Legge 148/2011;
- che nei Comuni di Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Montorso Vicentino, Gambellara, San Pietro Mussolino e Recoaro Terme entro il termine del 13 agosto 2012 deve essere effettuata la verifica di cui al comma 1 dell’art. 4 del D.L. 138/2011, così come convertito in legge 148/2011;
- che, pertanto, è necessario avviare il procedimento per l’individuazione del nuovo soggetto a cui conferire la gestione del servizio;

- che per ragioni di opportunità e convenienza i Comuni citati intendono esperire in modo unitario e coordinato la gara ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e che a tal fine hanno predisposto apposita convenzione;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con le delibere consiliari di seguito indicate, delibere tutte rese immediatamente eseguibili:

Consiglio Comunale di Altissimo,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Arzignano,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Brendola,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Brogliano,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Castelgomberto,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Chiampo,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Cornedo Vicentino,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Creazzo,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Crespadoro,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Gambellara,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Montebello Vicentino,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Montecchio Maggiore,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Monteviale,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Montorso,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Nogarole Vicentino,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Recoaro Terme,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di San Pietro Mussolino,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Sovizzo,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Trissino,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Valdagno,	delibera n. _____ del _____
Consiglio Comunale di Zermeghedo,	delibera n. _____ del _____

Tutto quanto sopra premesso, parte integrante della presente convenzione

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1- FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha come finalità l'esercizio in forma associata delle funzioni per l'espletamento della procedura di appalto ai fini del conferimento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed eventuali prestazioni accessorie tecniche ed amministrative, sino all'aggiudicazione del servizio ad unico soggetto su tutti i territori dei Comuni aderenti, ivi compreso l'eventuale contenzioso che dovesse sorgere, connesso e/o conseguente al procedimento.

Il Comune di Arzignano assume la veste di ente capofila della presente convenzione ed opera in luogo e per conto dei Comuni aderenti nel rispetto della legge e della presente convenzione con la formula della delega di funzioni.

Il Dirigente del servizio competente del Comune capofila provvede a tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento della gara.

La gara unitaria si svolge presso la sede del Comune capofila.

A seguito dell'individuazione della migliore offerta, delle verifiche di legge e dell'aggiudicazione definitiva, ogni singolo Comune provvede alla stipula del contratto per il conferimento del servizio nel proprio territorio.

Per lo svolgimento del procedimento di gara sono applicate le norme regolamentari del Comune capofila.

### **Art. 2- DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

La convenzione esplica i suoi effetti dalla data di sottoscrizione della medesima da parte di tutti i Comuni elencati in premessa e cessa i suoi effetti alla conclusione del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario e, comunque, alla conclusione di eventuali contenziosi.

La convenzione decade automaticamente con la liquidazione dell'ultimo saldo delle spese dovute al Comune capofila in base all'art. 4 seguente.

Qualora il ritardo di uno dei Comuni aderenti nella predisposizione ed approvazione di competenza, degli atti preliminari alla gara, rispetto al cronoprogramma di cui al successivo art. 3, sia tale da compromettere lo svolgimento della procedura nei tempi programmati, il medesimo Comune è escluso dal procedimento unitario di gara, da parte dell'Ente capofila, previa diffida di giorni quindici formalmente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

E' esclusa ogni facoltà di recesso a decorrere dall' avvio del procedimento di gara (adozione della determina a contrarre) da parte del Comune capofila.

### **Art. 3 – FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI**

E' istituito il **Coordinamento dei Sindaci**, composto da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti alla presente Convenzione, con funzioni di impulso, indirizzo e controllo di quanto costituisce oggetto della presente convenzione.

Il Coordinamento dei Sindaci è convocato periodicamente dal Comune capofila perché sia riferito sull'andamento delle procedure e sui contenuti degli atti propedeutici. E', comunque, convocato ogni qualvolta si renda necessario ed in ogni caso quando lo richieda un Sindaco.

Il Coordinamento dei Sindaci è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni si considerano validamente assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nella sua prima riunione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il Coordinamento dei Sindaci dispone gli indirizzi ai quali il Comune capofila dovrà attenersi nello svolgimento delle funzioni attribuitegli con la presente convenzione, compreso il cronoprogramma delle attività necessarie ed una previsione sommaria di spesa.

Sempre nella prima riunione, il Coordinamento nomina il **“Gruppo di Lavoro”**, costituito dal Segretario Generale e dal Dirigente del servizio competente del Comune capofila e dai referenti (Segretari, dirigenti e/o posizioni organizzative) individuati da ciascuno dei Comuni scelti dal Coordinamento dei Sindaci per la partecipazione alle fasi attuative della convenzione in oggetto. Il Gruppo di lavoro esercita funzioni di collaborazione relativamente a tutti gli aspetti giuridico – amministrativi e procedurali.

Tutti i Comuni individuano, altresì, un proprio referente tecnico, responsabile dell'attuazione di tutte le fasi inerenti la predisposizione dei documenti preliminari all'indizione della gara, di competenza di ogni Ente (verifica ed aggiornamento del proprio capitolato del servizio ecc.). Un gruppo ristretto di tali referenti tecnici, appartenenti ai medesimi Comuni costituenti il “Gruppo di lavoro” di cui al precedente comma, coordinato dal Dirigente del servizio competente del Comune capofila o suo delegato, esercita funzioni di collaborazione per la predisposizione dei documenti tecnici unitari ai fini della procedura ad evidenza pubblica.

Tutti gli atti propedeutici all'espletamento della gara sono presentati dal Comune capofila al Coordinamento dei Sindaci prima della loro formale approvazione.

### **Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI CONTRAENTI**

Tutte le spese della gara e quelle per eventuali contenziosi che dovessero sorgere, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base al seguente criterio: n. di residenti in ogni Comune rilevati alla data del 31.12. 2011.

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati, in assenza di un fondo generale per la gestione della convenzione stessa, sono determinati a consuntivo; il Comune capofila recupera le spese a carico dei Comuni convenzionati ; nel determinare l'ammontare complessivo delle spese si tiene conto di ogni spesa connessa e/o conseguente al procedimento attivato, compresi oneri connessi ad incarichi esterni conferiti. Il costo del personale impiegato si considera compensato tra i vari Enti, in ragione dell'apporto reciproco fornito per l'attuazione della convenzione.

### **Art. 5 - OBBLIGHI E GARANZIE RECIPROCHE**

In relazione alla specialità e complessità della materia e qualora non si rinvenga all'interno della struttura del Comune capofila né in quelle dei Comuni aderenti, personale idoneo e in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai contenuti tecnici specialistici, il Comune capofila può valersi di Consulenti di alta

professionalità, nei limiti ed in conformità alle previsioni di Legge e, comunque, previa valutazione del Coordinamento dei Sindaci.

Ogni Comune aderente alla Convenzione prevede nei propri strumenti programmatici gli stanziamenti di spesa necessari, garantendo il conseguente impegno. A tal fine il Comune capofila comunica a tutti i Comuni aderenti la previsione generale di spesa e di riparto, immediatamente dopo la prima riunione del Coordinamento dei Sindaci. Allo stesso modo provvede a comunicare ogni aggiornamento conseguente ad eventuali nuove decisioni del Coordinamento.

I Comuni aderenti si impegnano altresì ad adottare ogni provvedimento necessario, concordato nell'ambito del Coordinamento dei Sindaci, e dal medesimo approvato.